

N. 43225 REP./N. 21394 FASC.

---ooOoo---

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA  
"Associazione Sportiva Dilettantistica Commercialisti Torino", con  
sede in Torino (TO)

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì 17 (diciassette) dicembre  
in Torino (TO), Via Carlo Alberto n. 59, presso la sede dell'Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Avanti me dottor Giulio BIINO, Notaio iscritto al Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in  
Torino,

sono in persona comparsi i signori:

- = ASVISIO Luca, nato a Torino (TO) il 16 marzo 1965 e residente in  
Torino (TO), Strada del Mainero n. 83,  
codice fiscale dichiarato: SVS LCU 65C16 L219E,
- = AGNELLI Loredana, nata a Torino (TO) il 24 gennaio 1958 e  
residente in Torino (TO), Via des Ambrois n. 7,  
codice fiscale dichiarato: GNL LDN 58A64 L219I,
- = AMBROSO Luca, nato a Domodossola (VB) il 21 gennaio 1975 e  
residente in Torino (TO), Corso Re Umberto n. 49,  
codice fiscale dichiarato: MBR LCU 75A21 D332C,
- = BALBO Federica, nata a Torino (TO) il 2 luglio 1977 e residente in  
Baldissero Torinese (TO), Strada Bellavista n. 26,  
codice fiscale dichiarato: BLB FRC 77L42 L219X,
- = BARBERIS Davide, nato a Torino (TO) il 24 gennaio 1960 e  
residente in Torino (TO), Corso Moncalieri n. 403,  
codice fiscale dichiarato: BRB DVD 60A24 L219U,
- = BARRERI Emanuela, nata a Torino (TO) il 13 febbraio 1964 e  
residente in Torino (TO), Via Corio n. 22,  
codice fiscale dichiarato: BRR MNL 64B53 L219H,
- = BILANCINI Luca, nato a Torino (TO) il 28 febbraio 1968 e  
residente in Torino (TO), Corso Dante n. 127,  
codice fiscale dichiarato: BLN LCU 68B28 L219T,
- = GIBELLI Sergio, nato a Calamandrana (AT) il 18 novembre 1955  
e residente in Vinovo (TO), Via Moncenisio n. 2,  
codice fiscale dichiarato: GBL SRG 55S18 B376C,
- = GIPPONE Andrea, nato a Venaria Reale (TO) il 14 settembre  
1971 e residente in Torino (TO), Corso Cosenza n. 68,  
codice fiscale dichiarato: GPP NDR 71P14 L727S,
- = MAINELLA Marco, nato a Torino (TO) il 6 luglio 1962 e residente  
in Rivoli (TO), Via Perotto n. 9,  
codice fiscale dichiarato: MNL MRC 62L06 L219B,
- = MINCHILLO Roberto, nato a Torino (TO) il 15 ottobre 1957 e  
residente in Villarbasse (TO), Strada Piai n. 1,  
codice fiscale dichiarato: MNC RRT 57R15 L219E,
- = MOINE Federico, nato a Torino (TO) il 4 luglio 1964 e residente in  
Rivoli (TO), Via Mongioie n. 54/4,  
codice fiscale dichiarato: MNO FRC 64L04 L219X,

= MOTTA Stefano, nato a Torino (TO) il 10 giugno 1968 e residente in Torino (TO), Corso Moncalieri n. 249/5,  
codice fiscale dichiarato: MTT SFN 68H10 L219T,  
= PIGNATA Enrico, nato a Torino (TO) il 19 ottobre 1966 e residente in Torino (TO), Corso Siracusa n. 203,  
codice fiscale dichiarato: PGN NRC 66R19 L219L,  
= PIPPIONE Francesco, nato a Torino (TO) il 9 febbraio 1983 e residente in Torino (TO), Via Polonghera n. 45,  
codice fiscale dichiarato: PPP FNC 83B09 L219Z,  
= RAITERI Filippo, nato a Torino (TO) il 7 agosto 1962 e residente in Torino (TO), Strada San Vito a Revigliasco n. 238,  
codice fiscale dichiarato: RTR FPP 62M07 L219S,  
= REGIS Carlo, nato a Cuneo (CN) il 20 dicembre 1965 e residente in Torino (TO), Via Bogino n. 4,  
codice fiscale dichiarato: RGS CRL 65T20 D205B,  
= VERONESE Fabrizio, nato a Torino (TO) il giorno 11 marzo 1964 e residente in Torino (TO), Via Lamarmora n. 68,  
codice fiscale dichiarato: VRN FRZ 64C11 L219S.

Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151 i componenti dichiarano:

- il signor ASVISIO Luca, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- la signora AGNELLI Loredana, di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- la signora AMBROSO Luca, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- la signora BALBO Federica, di essere libera di stato;
- il signor BARBERIS Davide, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- la signora BARRERI Emanuela, di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor BILANCINI Luca, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor GIBELLI Sergio, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor GIPPONE Andrea, di essere libero di stato;
- il signor MAINELLA Marco, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor MINCHILLO Roberto, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor MOINE Federico, di essere libero di stato;
- il signor MOTTA Stefano, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor PIGNATA Enrico, di essere libero di stato;
- il signor PIPPIONE Francesco, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor RAITERI Filippo, di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- il signor REGIS Carlo, di essere libero di stato;
- il signor VERONESE Fabrizio, di essere coniugato in regime

patrimoniale di separazione dei beni;

Quali comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di dare atto di quanto segue:

1°) - Tra i signori ASVISIO Luca, AGNELLI Loredana, AMBROSO Luca, BALBO Federica, BARBERIS Davide, BARRERI Emanuela, BILANCINI Luca, GIBELLI Sergio, GIPPONE Andrea, MAINELLA Marco, MINCHILLO Roberto, MOINE Federico, MOTTA Stefano, PIGNATA Enrico, PIPPIONE Francesco, RAITERI Filippo, REGIS Carlo e VERONESE Fabrizio viene costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile e dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata

"Associazione Sportiva Dilettantistica Commercialisti Torino",  
abbreviabile in "Commercialisti Torino A.S.D.".

2°) - L'Associazione ha sede in Torino (TO), Via Carlo Alberto n. 59, ma potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

3°) - L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività libera delle cariche associative.

In particolare, l'Associazione, al fine del riconoscimento ai fini sportivi, si uniforma alle prescrizioni dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e si affilia anche alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva o alle Discipline Associate in base alle specifiche attività sportive che intende svolgere.

Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui si affilia e si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione nasce come unione spontanea fra i Commercialisti, i praticanti ed i loro familiari che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative.

L'Associazione si propone quale scopo principale:

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche individuate in base alle esigenze degli associati, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline sportive previste dal C.O.N.I., anche mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;
- la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà:

- provvedere all'assistenza dei propri associati attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per attività didattica, allenamenti e assistenza varia, anche in collaborazione con altri enti sportivi dilettantistici;
- organizzare stage, manifestazioni sportive e culturali, esposizioni e mostre aperte al pubblico, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo ed informativo, delle discipline sportive;
- organizzare stage, corsi di preparazione, a tutti i livelli, nel campo delle discipline sportive previste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà esercitare ed organizzare attività secondarie e strumentali rispetto a quella istituzionale, anche di natura commerciale, come a titolo esemplificativo:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Infine, per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine

utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento.

4°) - L'Associazione è regolata e svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, del quale fa parte integrante lo statuto che, previa lettura da me datane ai componenti e previa vidimazione degli stessi e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e, per tutto quanto non previsto dallo statuto, dalle norme di legge in materia.

L'Associazione ha come principi informatori, analizzati dettagliatamente nel suddetto statuto, l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la sovranità dell'assemblea.

In particolare, nello statuto come sopra allegato sotto la lettera "A", vengono specificate le norme sull'ordinamento interno e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, sull'amministrazione e la rappresentanza dell'ente.

L'Associazione si impegna fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste nell'allegato statuto e dagli eventuali Regolamenti che verranno approvati.

Costituiscono parte integrante dello statuto, in quanto compatibili con la specifica natura dell'ente, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

5°) - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

6°) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Comitato Sportivo;

e) l'Organo di controllo, qualora istituito.

7°) - Gli associati convengono che l'associazione sia amministrata per il primo quadriennio, dalla data di costituzione e sino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), da un Consiglio Direttivo composto da sei membri, scelti nelle persone dei Signori:

- MINCHILLO Roberto
- BARRERI Emanuela
- BARBERIS Davide
- MOTTA Stefano
- VERONESE Fabrizio
- PIGNATA Enrico.

Il signor MINCHILLO Roberto viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo.

I signori BARBERIS Davide, MOTTA Stefano e BARRERI Emanuela vengono nominati Vicepresidenti del Consiglio Direttivo.

Il signor VERONESE Fabrizio viene nominato Tesoriere.

Il signor PIGNATA Enrico viene nominato Segretario.

I signori MINCHILLO Roberto, BARRERI Emanuela, BARBERIS Davide, MOTTA Stefano, VERONESE Fabrizio e PIGNATA Enrico, qui comparenti, dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli associati procedono altresì alla nomina dei membri del Comitato Sportivo nelle persone dei signori: AGNELLI Loredana, AMBROSO Luca, BALBO Federica, BILANCINI Luca, GIBELLI Sergio, GIPPONE Andrea, MAINELLA Marco, MOINE Federico, PIPPIONE Francesco, RAINERI Filippo e REGIS Carlo.

Il Comitato Sportivo rimane in carica fino ad approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 9 dello statuto, propone di istituire la figura del Presidente Onorario e di attribuire tale carica al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, signor ASVISIO Luca.

Gli associati istituiscono pertanto la figura del Presidente Onorario e nominano a tale carica il signor ASVISIO Luca, qui comparente, che accetta.

Stabiliscono inoltre che il Presidente Onorario avrà funzione di rappresentanza e di indirizzo dell'Associazione, partecipando alle assemblee sociali e alle attività svolte dall'Associazione.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, gli associati istituiscono anche un organo di controllo nella forma del Collegio dei Revisori.

A comporre il primo Collegio dei Revisori vengono nominati i signori:

- VIDALI Enrico, nato a Milano (MI) il 27 ottobre 1964 e residente in Moncalieri (TO), Via Real Collegio n. 24, codice fiscale: VDL NRC 64R27 F205F,

- con funzioni di Presidente,
- SIBONA Massimo, nato a Torino (TO) il 2 maggio 1960 e residente in Settimo Torinese (TO), Via Toti n. 18, codice fiscale: SBN MSM 60E02 L219G,
  - MARI Giorgia, nata a Torino (TO) il 27 settembre 1981 e residente in Torino (TO), Lungopo Antonelli n. 161, codice fiscale: MRA GRG 81P67 L219K.

Il Collegio dei Revisori rimarrà in carica fino ad approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) ed avrà le competenze previste dallo stesso art. 13 dello statuto.

Gli associati convengono espressamente che tutte le cariche siano a titolo gratuito.

8°) - La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

9°) - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre duemilaventi.

Per ogni esercizio sociale verrà predisposto, in conformità alla normativa ed alla prassi vigente, il rendiconto economico finanziario dell'esercizio e la relativa nota illustrativa.

Esso dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

Il rendiconto economico finanziario deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'esercizio ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente e dalla prassi.

Il rendiconto dell'esercizio e la documentazione allegata devono essere trasmessi a tutti gli associati maggiorenni aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

10°) - Il signor MINCHILLO Roberto, come sopra nominato Presidente del Consiglio Direttivo, viene espressamente autorizzato a provvedere a tutte le incombenze amministrative conseguenti.

11°) - Le spese di questo atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia parte a mano e parte a macchina, con nastro indelebile, da me letto ai comparenti che lo confermano e con me lo sottoscrivono, alle ore 13 (tredici).

Occupa questo atto numero quindici facciate e parte della sedicesima di quattro fogli.

In originale firmati:

= LUCA ASVISIO

= LOREDANA AGNELLI

- = LUCA AMBROSO
- = FEDERICA BALBO
- = DAVIDE BARBERIS
- = EMANUELA BARRERI
- = LUCA BILANCINI
- = SERGIO GIBELLI
- = ANDREA GIPPONE
- = MARCO MAINELLA
- = ROBERTO MINCHILLO
- = FEDERICO MOINE
- = STEFANO MOTTA
- = ENRICO PIGNATA
- = FRANCESCO PIPPIONE
- = RAITERI FILIPPO
- = CARLO REGIS
- = FABRIZIO VERONESE
- = DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

*ALLEGATO "A" N. 43225 REP./ N. 21394 FASC.*

## *Statuto*

### *Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica COMMERCIALISTI TORINO*

#### *Art. 1. Denominazione, sede e durata*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile e dell'articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMMERCIALISTI TORINO"** in breve anche **"COMMERCIALISTI TORINO A.S.D."**.

L'Associazione ha sede nel Comune di Torino (TO); l'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### *Art. 2. Oggetto e scopi*

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività libera delle cariche associative.

In particolare, l'Associazione, al fine del riconoscimento ai fini sportivi, si uniforma alle prescrizioni dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e si affilia anche alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva o alle Discipline Associate in base alle specifiche attività sportive che intende svolgere.

Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui si affilia e si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto, in quanto compatibili con la specifica natura dell'ente, le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

L'Associazione nasce come unione spontanea fra i Commercialisti, i praticanti ed i loro familiari che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative.

L'Associazione si propone quale scopo principale:

- l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche individuate in base alle esigenze degli associati, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline sportive previste dal C.O.N.I., anche mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;
- la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive,
- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l’Associazione potrà:

- provvedere all’assistenza dei propri associati attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per attività didattica, allenamenti e assistenza varia, anche in collaborazione con altri enti sportivi dilettantistici;
- organizzare stage, manifestazioni sportive e culturali, esposizioni e mostre aperte al pubblico, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo ed informativo, delle discipline sportive;
- organizzare stage, corsi di preparazione, a tutti i livelli, nel campo delle discipline sportive previste dall’Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà esercitare ed organizzare attività secondarie e strumentali rispetto a quella istituzionale, anche di natura commerciale, come a titolo esemplificativo:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Infine, per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione,

l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che verranno approvati.

### ***Art. 3. Risorse economiche***

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, dal C.O.N.I. o dagli Enti cui l'Associazione è affiliata.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

### ***Art. 4. Gli Associati - Adesione all'Associazione***

Possono essere associati dell'Associazione i Commercialisti e i praticanti iscritti all'Ordine di Torino, nonché i loro famigliari, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I..

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri: la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

L'ammontare della quota associativa e i termini di versamento vengono deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

#### ***Art. 5. Cessazione del rapporto associativo***

La qualifica di associato viene meno:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- e) per inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- f) per inadempienza alle norme e alle direttive del C.O.N.I.;
- g) per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- h) per condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- i) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- j) per morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Competenti in merito alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Per le materie sportive l'azione disciplinare è di competenza degli Organi di Giustizia Federale o del C.O.N.I.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

#### ***Art. 6. Diritti e doveri degli associati***

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce;
- f) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- g) ad osservare le norme e le direttive del C.O.N.I.;
- h) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

#### ***Art. 7. L'Emblema***

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione. L'Associazione si riserva di studiare o stilizzare eventuali emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti.

#### ***Art. 8. Gli Organi sociali***

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Comitato Sportivo;
- e) l'Organo di controllo, qualora istituito.

#### ***Art. 9. L'Assemblea degli associati***

L'Assemblea sociale è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale controfirmandolo insieme al Presidente. Il Presidente, inoltre, verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, e deve riportare in modo esaustivo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con un preavviso di almeno otto giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea di prima convocazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, a ciascun associato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax, e-mail all'indirizzo comunicato dall'associato, ovvero altro strumento idoneo a garantire un'adeguata informazione dei destinatari.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea si riunisce comunque ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea in forma ordinaria:

- approva entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero nel maggior termine dei sei mesi, il rendiconto dell'esercizio sociale precedente;
- stabilisce la composizione del Comitato Sportivo e ne elegge i componenti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per le specifiche esigenze dell'Associazione; in particolare l'assemblea in forma straordinaria delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un terzo degli associati.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote associative o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

I verbali delle assemblee sociali sono trascritti nell'apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo. L'organo amministrativo provvederà quindi a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante idonee forme di pubblicità atte a garantire un'adeguata informazione a tutti i soggetti interessati.

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire anche cariche onorifiche da attribuire a personalità di rilievo o che si siano particolarmente distinte nei vari settori di attività dell'Associazione. La carica onorifica è gratuita e non dà diritto ad alcuna prerogativa propria degli associati, con particolare riguardo al diritto di voto in assemblea.

#### ***Art. 10. Il Consiglio direttivo***

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale ed è composto da un minimo di tre componenti, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo devono essere associati dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica quattro anni corrispondenti con il quadriennio olimpico e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività predisposti dal Comitato Sportivo;
- fissa annualmente l'entità della quota sociale ed i termini di versamento;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In situazioni di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale e controfirmandolo insieme al Presidente ne garantisce la correttezza. I verbali delle riunioni vengono trascritti nell'apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I., con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno, entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri, alla convocazione dell'assemblea degli associati per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà, invece, considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni ovvero per qualsiasi altra causa venga a perdere il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i consiglieri superstiti provvederanno a convocare l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'organo sociale entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri o del Presidente.

### ***Art. 11. Il Presidente***

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra gli associati dell'Associazione e dura in carica quattro anni corrispondenti con il quadriennio olimpico, fino ad approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio.

Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, propone allo stesso Consiglio la nomina di uno o più Vicepresidenti e presiede il Comitato Sportivo.

Predisporre per l'Assemblea sociale il rendiconto economico finanziario dell'esercizio e la relativa relazione illustrativa.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire anche cariche onorifiche da attribuire a personalità che si siano particolarmente distinte nei vari settori di

attività dell'Associazione. La carica onorifica è gratuita e non dà diritto ad alcuna prerogativa propria degli associati, con particolare riguardo al diritto di voto in assemblea.

### ***Art. 12. Comitato Sportivo***

Il Comitato Sportivo si occupa della programmazione e della gestione dell'attività sportiva dell'Associazione, redige il programma delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, cui relaziona periodicamente circa l'andamento delle attività, e nomina al suo interno i responsabili di ciascun settore sportivo fissandone le competenze.

Il Comitato Sportivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti sono nominati dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Non può far parte del Comitato chi già ricopra altre cariche sociali.

I suoi componenti durano in carica quattro anni corrispondenti con il quadriennio olimpico e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleleggibili.

Il Comitato sportivo si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di dicembre, per redigere ed approvare il programma dell'attività sportiva da sottoporre al Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun membro del Comitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale e controfirmandolo insieme al Presidente ne garantisce la correttezza. I verbali delle riunioni vengono trascritti nell'apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo.

### ***Art. 13. Organo di controllo***

Nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero volontariamente, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

#### ***Art. 14. Rendiconto economico-finanziario***

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa ed alla prassi vigente, il rendiconto economico finanziario dell'esercizio e la relativa nota illustrativa. Esso deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Il rendiconto economico finanziario deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'esercizio ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente e dalla prassi. Il rendiconto dell'esercizio e la documentazione allegata devono essere trasmessi a tutti gli associati maggiorenni aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale.

#### ***Art. 15. Divieto di distribuzione di utili***

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, dal C.O.N.I. ovvero dagli Enti cui l'Associazione è affiliata.

#### ***Art. 16. Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI***

Ai fini sportivi l'Associazione si iscrive nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite l'Ente affiliante cui aderisce, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme e dai regolamenti CONI.

#### ***Art. 17. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio***

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni sportive dilettantistiche che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata o dal C.O.N.I.

A tal fine l'Assemblea nominerà o più liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

#### ***Art. 18. Norme di rinvio***

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private oltre che alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva alle quali la Società Sportiva è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

#### ***Art. 19. Clausola compromissoria***

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.

Visto per inserzione,

Torino, 17 dicembre 2019

In originale firmati:

= LUCA ASVISIO

= LOREDANA AGNELLI

= LUCA AMBROSO

= FEDERICA BALBO

= DAVIDE BARBERIS

= LUCA BILANCINI

= EMANUELA BARRERI

= SERGIO GIBELLI

= ANDREA GIPPONE  
= MARCO MAINELLA  
= ROBERTO MINCHILLO  
= FEDERICO MOINE  
= STEFANO MOTTA  
= ENRICO PIGNATA  
= FRANCESCO PIPPIONE  
= RAITERI FILIPPO  
= CARLO REGIS  
= FABRIZIO VERONESE  
= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e art.68 ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor Giulio BIINO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 3 agosto 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero ventidue facciate su numero ventidue fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.  
Torino, quattordici febbraio duemilaventini, nel mio studio in Corso Matteotti n. 15.

File firmato digitalmente dal Notaio Giulio BIINO

*Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni  
e Rimborsi IVA di Torino - DP II il 16  
gennaio 2020 al n. 2076 serie IT*